

COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

CONTRATTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GINOSA, PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, INNANZI ALL'AUTORITA' CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E TRIBUTARIA NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____, in Ginosa e nella residenza comunale,

TRA

Il _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di Ginosa (P.IVA _____), in nome e per conto e nell'interesse del quale interviene in questo atto

E

L'Avv. _____, nato/a a _____, con studio legale in _____ via _____ - CF.: _____ - P. IVA: _____, iscritto/a all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Ginosa affida al predetto legale – che accetta – il servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Ginosa, per tutti i gradi di giudizio, innanzi all'autorità civile, amministrativa, penale e tributaria nonché di assistenza stragiudiziale dell'Ente nelle procedure di negoziazione assistita e mediazione obbligatoria.

ART. 2

Obbligazioni a carico del legale

Il predetto legale si obbliga ad assumere la difesa del Comune di Ginosa in tutte le liti attive e passive in materia di diritto civile, amministrativo, tributario e penale sia quelle allo stato pendenti in cui il Comune non sia ancora costituito o risulti contumace, sia quelle future sino al termine di durata del presente contratto.

Le controversie pendenti alla data di scadenza del presente contratto saranno portate a termine dal legale affidatario del servizio fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il grado di giudizio in corso al momento della conclusione del contratto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente oltre a quanto già previsto dall'art. 6 del presente contratto in quanto i relativi oneri si intendono già calcolati nel compenso ivi previsto, che ha tenuto conto dei costi di tutte le fasi del giudizio da quella di studio a quella decisionale.

ART. 3

Natura giuridica

L'incarico dà luogo ad una prestazione di servizi e non dà assolutamente luogo ad alcun rapporto d'impiego, né pubblico né privato.

Art. 4

Rinuncia ad altri incarichi professionali contro il Comune di Ginosa

Quale condizione essenziale ed inderogabile del presente contratto, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, il professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Ginosa né personalmente né tramite i propri Procuratori e Collaboratori di studio.

Per le controversie per le quali il professionista dovesse risultare incompatibile (si pensi ad una causa avviata contro l'Ente da un suo parente) l'Ente affiderà l'incarico ad un altro legale del libero foro.

ART. 5

Modalità di svolgimento del servizio

Il professionista deve svolgere la propria attività secondo modalità che assicurino l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente.

Il Professionista esprimerà un motivato parere nella fase stragiudiziale o nella fase di avvio del giudizio in merito alla soluzione migliore per l'Ente.

Dovrà aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di ogni giudizio ed in particolare sull'esito delle udienze.

All'esito di ogni giudizio dovrà fornire all'Ufficio Contenzioso del Comune di Ginosa una immediata comunicazione circa il suo esito trasmettendo copia della sentenza unitamente ad apposita relazione contenente, in caso di soccombenza, il suo motivato parere in ordine all'opportunità dell'eventuale opposizione, ricorso e/o appello nonché le indicazioni per dare una corretta esecuzione alla decisione del Giudice.

Il professionista si impegna ad osservare il segreto professionale ed a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio; tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante ma anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale con l'Ente.

Il Comune si impegna a fornire tempestivamente e su richiesta scritta del legale, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, atti e documenti disponibili utili al miglior espletamento del servizio.

Il legale si impegna a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto.

Si dà atto che il professionista ha depositato agli atti, prima della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa professionale con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La difesa e rappresentanza in ciascun giudizio sarà disposta con Deliberazione della Giunta Comunale tranne che per i ricorsi avverso i verbali per violazioni al Codice della strada in cui sarà adottata un'unica deliberazione all'inizio del contratto.

ART. 6.

Compenso

La durata dell'incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto da parte del professionista per la durata di due anni con facoltà di rinnovo per altri due anni previa Deliberazione della Giunta Comunale.

Il corrispettivo è determinato come specificato nella seguente tabella (il corrispettivo indicato nella tabella è da intendersi al netto degli oneri di legge e comprende tutte le fasi del giudizio da quella di studio della controversia a quella decisionale):

autorità giudiziaria	Primo giudizio per ciascun anno della convenzione	Seriale (cioè dal secondo giudizio in poi per ogni anno della convenzione)
Tribunale Ordinario	€ 1.200,00	€ 500,00
Corte di Appello	€ 1.400,00	€ 600,00
Corte di Cassazione	€ 1.200,00	€ 600,00

Tar sospensiva	€ 500,00	€ 300,00
Tar merito	€ 1.200,00	€ 500,00
Consiglio di Stato sospensiva	€ 600,00	€ 300,00
Consiglio di Stato merito	€ 1.400,00	€ 600,00
Penale costituzione parte civile	€ 800,00	€ 400,00
Giudice di Pace	€ 300,00	€ 200,00
Commissione Tributaria Provinciale	€ 800,00	€ 400,00
Commissione Tributaria Regionale	€ 1.000,00	€ 500,00
Commissione Tributaria Provinciale e Regionale - sospensiva	€ 400,00	€ 300,00
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica	€ 1.000,00	€ 600,00
Negoziiazione assistita o mediazione obbligatoria	€ 50,00	€ 40,00

fino ad un importo massimo annuo di € 40.000,00 al netto degli oneri di legge indipendentemente dal numero degli incarichi affidati nell'anno.

Le somme indicate nella tabella verranno liquidate in ragione del 20% all'atto della costituzione in giudizio, il saldo al deposito della sentenza o alla definizione del procedimento giudiziale.

I compensi dovuti per la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria verranno liquidati alla conclusione della relativa procedura.

Sulla base di quanto sopra specificato il corrispettivo massimo che il legale potrà ricevere per le prestazioni oggetto del servizio affidate nell'intero biennio di durata del contratto è di € 80.000,00 oltre 15% spese generali, CAP 4% ed IVA indipendentemente dal numero degli incarichi affidati nel corso della durata dello stesso.

Al legale spetteranno inoltre le somme previste dal successivo art. 7.

Verranno rimborsate a parte le eventuali spese vive documentate (ad esempio di bolli e notifica) ed il contributo unificato versato. Le spese di domiciliazione, adeguatamente documentate, verranno rimborsate solo per i contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Cassazione nell'importo massimo di € 300,00 e per i giudizi dinanzi al Tar nell'importo massimo di € 100,00.

Le spese di trasferta, viaggio e di vitto verranno rimborsate solo per i contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione nel limite massimo di € 400,00 per ogni giudizio purchè adeguatamente documentate.

I corrispettivi dovuti verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato con precisione il giudizio al quale si riferisce la fattura. La liquidazione sarà disposta dopo aver acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

ART. 7

Giudizi vittoriosi

In caso di vittoria nel giudizio con condanna della controparte al rimborso delle spese di giudizio, metà di tale somma spetterà al Comune di Ginosa, l'altra metà all'affidatario. Quest'ultimo dovrà provvedere al recupero dell'intera somma – ivi inclusa la metà di spettanza del Comune di Ginosa - fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'azione di recupero da parte del Comune di Ginosa.

ART. 8
Soccombenza in giudizio

In caso di esito di soccombenza di qualsiasi lite attiva e passiva nelle quali risulta costituito il Comune tramite il professionista, le spese di giudizio liquidate a carico del Comune saranno tutte a carico dell'Ente.

Art. 9
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2000.

Al riguardo comunica al Comune di Ginosa gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri dati previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 secondo le modalità dalla stessa stabilite.

ART. 10
Recesso e risoluzione

Il professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso, da comunicarsi entro tre mesi prima. In tal caso il recedente rinuncerà ad ogni compenso relativo alle cause dallo stesso trattate, fatto salvo il 20% già liquidato o per il quale sia comunque maturato il diritto alla liquidazione a seguito della costituzione in giudizio e fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate sino a quella data. Anche al Comune è riconosciuta la facoltà di recedere per giustificati motivi secondo la tempistica sopra indicata. In tal caso al professionista spetta il compenso maturato e non ancora liquidato a seguito della costituzione in giudizio nonché il rimborso delle spese vive sostenute e documentate sino a quella data.

Il Comune di Ginosa potrà risolvere il contratto in caso di perdita del possesso dei requisiti che erano stati richiesti per la partecipazione alla selezione nonché in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni previste.

In entrambi i casi il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti al professionista, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che il professionista abbia risposto, la Giunta Comunale, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto.

In caso di risoluzione del contratto il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite decurtato da eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 11
Trattamento dati personali

Il legale autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di legge e del presente atto a norma del d.lgs n. 196/03 e s.m.i.

ART. 12
Disposizioni finali

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle accessorie, sono a carico del professionista. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed a quelle dell'avviso pubblico approvato con Determinazione R.G. n. __ del _____. Il presente contratto sottoscritto con firma digitale sarà registrato soltanto in caso d'uso. In caso di controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Taranto con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Il Responsabile Area Affari Generali

Il Professionista